Notaio
Alfredo Belisario
Piazza Cesare
Leonelli N.7 Campagnano
di Roma

REPERTORIO N. 4539

RACCOLTA N. 2866

VERBALE D'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno, in Campagnano di Roma (RM), in Piazza Cesare Leonelli n. 7.

Io sottoscritto **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, richiesto di assistere all'assemblea della società:

"HEALTH ITALIA SPA", con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 9, capitale sociale di Euro 20.978.097 (ventimilioninovecentosettantottomilanovantasette),sottoscritto e versato per euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette), codice fiscale e ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. 08424020967, REA RM - 1395079, convocata ai sensi di legge e di statuto, in questa data e forma, alle ore quindici e trentacinque minuti avendo io notaio aderito alla richiesta fattami,

ai sensi dell'art. 106, comma 2 Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n.18, essendo le ore quindici e trentacinque mi-

Firmato digitalmente da
ALFREDO BELISARIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001

nuti,

DO ATTO CHE:

sono presenti in audio-video conferenza:

- **ANZANELLO Roberto Emilio Ettore**, nato a Milano (MI) l'8 maggio 1957, codice fiscale NZN RRT 57E08 F205Y, domiciliato presso la sede della suddetta società "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza al presente atto in qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della predetta società deliberante;

- **ALFIERI Massimiliano**, nato a Roma (RM) il 12 novembre 1971, codice fiscale LFR MSM 71S12 H501F, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza al presente atto quale Amministratore Delegato dalla predetta società deliberante;

- **PISCHEDDU Oscar**, nato a Como (CO) l'8 settembre 1967, codice fiscale PSC SCR 67P08 C933N, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza al presente atto quale Vicepresidente della predetta società deliberante;

- **FACCHINI Diego**, nato a Napoli (NA) il 7 agosto 1972, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza al presente atto quale Consi-

gliere effettivo della predetta società deliberante;

- FOGLIA LIVIA, nata a Roma il 5 Maggio 1972, Codice Fiscale FGL LVI 72E45 H501N, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuta in audio-video conferenza al presente atto quale Consigliere effettivo della predetta società deliberante;

- CANDIAN ALBINA, nata a Parma il 30 dicembre 1958, Codice Fiscale CND LBN 58T70 G337V, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuta in audio-video conferenza al presente atto quale Consigliere indipendente della predetta società deliberante;

- FISICHELLA CHIARA, nata a Catania il 11 novembre 1978, Codice Fiscale FSCCHR78S51C351Y, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuta in audio-video conferenza al presente atto quale Consigliere effettivo della predetta società deliberante;

- D'AGOSTINO MASSIMO, nato a Roma (RM) il 1° febbraio 1954, codice fiscale DGS MSM 54B01 H501U, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società deliberante "HEALTH ITALIA S.P.A.", intervenuto in audio-video conferenza al presente atto quale **Presidente del Collegio Sindacale.**

Del collegio sindacale risultano assenti giustificati i sindaci effettivi:

- LOMBARDO Paolo, nato a Napoli il 17 luglio 1967 fiscale LMB PLA 67L17 F839X,;

- GALDI Agostino, nato a Palestrina (RM) il 1° giugno 1971, codice fiscale GLD GTN 71H01 G274Y,

SONO PRESENTI I SOCI

- Sorgiva holding s.p.a., con sede in Formello (RM) via della Valletta n. 3, c.f. 111732241008, titolare di n. ro 5.656.534 (cinquemilioniseicentocinquantaseimilacinquecentotrentaquattro) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, nato a Genzano di Roma il 23.6.90 c.f. ZCC SFN 90H23 D972B, residente in Genzano Romano in Via Torino 2, giusta delega regolarmente depositata agli atti societari, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante ALFIERI MASSIMILIANO, nato a Roma (RM) il 12 novembre 1971, Codice Fiscale LFR MSM 71S12 H501F;

- MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA, con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 9, titolare di n. 2.092.764 (duemilioninovantaduemilasettecentosessantaquattro) azioni, in persona del Presidente del Consiglio di Amministratore signor Dragonetti Luciano, nato a Magliano Sabina (RI) il 25 giugno 1976, codice fiscale DRG LCN 76H25 E812W;

- PFH S.R.L., con sede in Vicenza in via Zamenhof n. 829, codice fiscale 03873260248, titolare di n.ro 1.829.876 (unmilioneottocentoventinovemilaottocentosettantasei) azioni, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, signor Oscar Pischeddu, innanzi generalizzato;

- ISOLA SPA, con sede in Bergamo, codice fiscale 04176530162, titolare di n.ro 952.905 (novecentocinquantaduemilanovecentocinque) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, innanzi generalizzato:

- VALORE SALUTE SRL, con sede in Roma in via Appennini n. 52, codice fiscale 12165001004, titolare di n.ro 440.614 (quattrocentoquarantamilaseicentoquattordici) azioni, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante signora Benigni Livia, nata a Roma il 10 febbraio 1984, codice fiscale BNG LVI 84B50 H501C:

- ETHICARE SRL, con sede in Formello (RM), in via di Santa Cornelia n. 5 codice fiscale 14886551002, titolare di n.ro 28.326 (ventottomilatrecentoventisei) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, innanzi generalizzato;

- FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS, codice fiscale 978555500589, titolare di n.ro 17.999 (diciassettemilanovecentonovantanove) azioni, in persona del signor Stefano Zocco, innanzi generalizzato;

- 4AIM SICAF SPA, con sede in Milano, Corso Venezia 16, P. IVA, 09449520965, capitale sociale Euro 24.845.025, interamente versato, in persona della signora *Giuseppina Iuliano*, nata a Torre del Greco il 29.4.1981 c.f. LNI GPP 81D69 L259A, residente in Lodi, Via Cavezzali 1, *giusta delega* regolarmente depositata agli atti societari, rilasciata dal Presidente e Legale Rappresentante NATALI GIOVANNI, nato a Gazzaniga (BG) il 21.08.1966, Codice Fiscale NTL GNN 66M21 D952B, *titolare di n.ro 718.655 (settecentodiciottomilaseicentocinquantacinque)* azioni; *- LIVIA FOGLIA, innanzi generalizzata, titolare di n.ro 61.907 (sessantunomilanovecentosette) azioni.*

Soci tutti con diritto di voto, corrispondente al n.ro di azioni possedute, per un totale di 11.799.580 (undicimilionisettecentonovantanovemilacinquecentottanta) pari al 62,16% (sessantadue virgola sedici per cento) del capitale sociale.

Sempre io notaio, do atto dello svolgimento dell'Assemblea e di quanto segue:

PARTE PRIMA

Presidenza dell'Assemblea ed apertura dei lavori

Il signor ANZANELLO Roberto Emilio Ettore, assume ai sensi di legge, di statuto e all'unanimità dei presenti la presidenza dell'Assemblea e dà atto che:

1) l'assemblea è stata **convocata**, ai sensi di legge e di statuto, in data 10 (dieci) giugno 2021 (duemilaventuno) a mezzo avviso pubblicato sul quotidiano Il Mattino, sul sito internet della società "https://www.healthitalia.it/", nella sezione "Investor Relations", e di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società;

2) ai sensi dell'art. 106, D.L. N. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come successivamente prorogato dal D.L. n. 104/2020 e in considerazione del D.L. n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, il predetto avviso di convocazione prevede che l'intervento e l'esercizio di voto degli aventi diritto in assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di audio-video conferenza;

3) è presente in audio-video conferenza, personalmente o per delega, il capitale sociale nelle persone dei soci:

SORGIVA HOLDING S.P.A., MUTUA MBA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO SCPA, PFH S.R.L., ISOLA SPA, VALORE SALUTE SRL, ETHICARE SRL, FONDAZIONE HEALTH ITALIA ONLUS, 4AIM SI-

CAF SPA ed infine FOGLIA LIVIA, in precedenza tutti meglio generalizzati;

4) il Consiglio di Amministrazione è interamente presente in audio-video conferenza, nelle persone di sé medesimo in qualità di Presidente, ed altresì in persona del Vice Presidente Oscar Pischeddu, l'Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri, i consiglieri indipendenti Albina Candian e Chiara Fisichella ed i consiglieri Livia Foglia e Diego Facchini;

5) del Collegio Sindacale è presente in audio-video conferenza il Presidente D'Agostino Massimo; risultano assenti giustificati i sindaci effettivi Lombardo Paolo e Galdi Agostino i quali dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione;

6) ai sensi del codice in materia di protezione dei dai personali (decreto legislativo numero 196 del 2003 e s.m.i., e regolamento UE 2016/679), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente informa altresì che la registrazione audio-video dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale. La predetta regi-

strazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di HEALTH ITALIA S.P.A.;

7) tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa discussione.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti anche perché totalitaria, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto, ed idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

" 1.Proposte di modifica dello Statuto: articoli 11 (undici), 13 (tredici), 15 (quindici), 16 (sedici) e 22 (ventidue) dello Statuto.

2. Piano di Work for Equity; delibere inerenti e conseguenti.

3. Delibere inerenti e conseguenti.".

PARTE SECONDA

primo argomento all'ordine del giorno

Il presidente, comunica all'Assemblea la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto della società, spiegandone dettagliatamente le motivazioni ed illustrando meticolosamente l'entità delle variazioni da ap-

portare al vigente Statuto sociale, anche al fine di adeguarsi alla disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, così come modificato da Borsa Italiana con gli interventi del luglio 2020.

In particolare, Egli precisa all'assemblea che, per la finalità in precedenza riportata, diventa necessario modificare in alcune sue parti lo Statuto oggi vigente entro il 30 (trenta) giugno 2021 (duemilaventuno).

Il Presidente dà ampia e dettagliata lettura all'adunanza del **nuovo testo dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A"**, all'uopo esponendo la portata delle modifiche apportate al medesimo, e precisamente:

- l'introduzione **dell'art. 11 (undici)** relativa alla procedura di identificazione degli azionisti, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 83-duodecies del TUF e dell'art. 133-bis del Regolamento emittenti Consob, il quale permetterà di richiedere, su attivazione della Società o se richiesto da almeno il 5% (cinque per cento) degli azionisti, l'identificazione degli azionisti di Health Italia S.p.a. con quote superiori allo 0.5% (cinque per cento) del capitale sociale;

- la modificazione **l'articolo 13 (tredici)** rubricato "Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto" e **l'articolo 16 (sedici)** rubricato "Competenze

dell'Assemblea ordinaria", al fine di recepire le citate modifiche regolamentari in tema di Opa e di revoca dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia;

- l'integrazione **dell'art. 15 (quindici)** relativo alle Competenze dell'Assemblea ordinaria, in cui si chiarisce maggiormente che, in sede di convocazione dell'assemblea dei soci, la società può avvalersi di una prima e di una seconda convocazione anche nel caso sia qualificata come emittente con azioni diffuse.

- Infine, l'integrazione **dell'articolo 22 (ventidue)**, inserendo espressamente il possesso del requisito di onorabilità da parte degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 147-quinquies del TUF.

A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola a mezzo del Presidente, il Collegio Sindacale dichiarando che l'operazione de quo, come esposta dal Presidente, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla sua approvazione.

PARTE TERZA

Deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo altri chiesto la parola:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

1) - **di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo Statuto sociale come dettagliatamente ed approfonditamente esposto dal Presidente, che al presente atto trovasi allegato sotto la lettera "A";**

2) - di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo affinchè ponga in essere ogni necessario, od anche solo utile ed opportuno adempimento, al fine di dare piena efficacia alla presente delibera.".

Il presidente dichiara che l'ordine del giorno viene approvato all'**unanimità dei presenti** con voto espresso verbalmente, non essendovi nessun astenuto o dissenziente.

PARTE QUINTA

secondo argomento all'ordine del giorno

prende la parola il Presidente il quale espone all'Assemblea le ragioni per le quali l'Organo Amministrativo ritiene opportuno avviare un piano di incentivazione azionaria (cosiddetto piano Stock Option) a favore non solo di dipendenti, ma anche di amministratori e/o collaboratori della Società, e/o di società da questa controllate, in funzione di remunerazione straordinaria ed integrativa, anche a mezzo dell’assegnazione di opzioni convertibili in azioni proprie della Società già pienamente liberate, o eventualmente, previa delibera di au-

mento di capitale a servizio del piano, di opzioni convertibili in azioni di nuova emissione alle condizioni che saranno precisate con l'obiettivo di rafforzarne la partecipazione al rischio d'impresa e di migliorarne la performance aziendale e, quindi, la capacità di creare valore a beneficio della generalità degli azionisti.

A tal fine, continua il Presidente, è stata predisposta una bozza del regolamento del **piano di stock option**, **che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"**, del quale il Presidente si limita ad illustrare i punti principali.

Il Presidente comunica altresì all'adunanza che, al fine di completare le necessarie valutazioni e di precisare i contenuti ed i termini del Piano di stock option, sulla base delle prescrizioni del regolamento, nonchè allo scopo di definire la misura delle assegnazioni di stock option che non siano diretta competenza dell'assemblea stessa, è necessario **nominare un c.d. "Comitato Stock Option"**, che opererà, in tal senso, di concerto con l'amministratore delegato e con il supporto tecnico dell'advisor incaricato.

Egli propone dunque, di nominare quali membri di detto Comitato, **i sigg.ri Livia Foglia**, **Oscar Pischeddu e Marco Chimirri**, i quali, comunica sempre il Presidente, hanno già provveduto ad accettare detta carica con di-

chiarazione debitamente depositata agli atti societari.

A questo punto, il Presidente dà atto che prende la parola il Presidente D'Agostino Massimo, il quale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che la presente operazione, come esposta dal Presidente, persegue in pieno l'interesse della società e non arreca nocumento agli interessi dei soci e dei terzi e, pertanto, non vi sono ragioni ostative alla approvazione della delibera de quo.

PARTE QUARTA

Deliberazione

Dopo ampia ed esauriente discussione, non avendo altri chiesto la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea della **"HEALTH ITALIA S.P.A."**,

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento di Stock Option Health Italia 2021, *che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "B"*, così come illustrata in trattativa;

2) **di nominare un "Comitato Stock Option" nelle persone di Livia Foglia, Oscar Pischeddu e Marco Chimirri**, *che opererà di concerto con l'Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri e con il supporto tecnico dell'advisor incaricato,* al fine di completare le necessarie valutazioni e di precisare i contenuti ed i termini del Piano

di stock option, nonchè allo scopo di definire la misura delle assegnazioni di stock option che non siano diretta competenza dell'assemblea stessa;

3) **di conferire ampio ed esaustivo mandato disgiuntamente all'Amministratore Delegato Massimiliano Alfieri e al Presidente Roberto Anzanello**, affinchè pongano in essere tutto quanto necessario od anche solo utile ed opportuno, al fine di definire ed attuare il Piano Stock Option, in particolare determinandone e specificandone il contenuto e le modalità di attuazione;

4) di dare in genere ampio mandato all'organo amministrativo, al fine di dare esatta esecuzione alla presente delibera, nonché per apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

PARTE SESTA

Risultati della votazione

Il presidente dichiara che l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dei presenti per voto espresso verbalmente.

PARTE SETTIMA

Chiusura dei lavori

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo al-

tri chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea **essendo le ore** quindici e cinquantatrè minuti.

Io notaio, con l'ausilio del Presidente, preciso che l'Assemblea oggetto della presente verbalizzazione, si è tenuta mediante mezzi di telecomunicazione che hanno garantito l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva e piena partecipazione e l'esercizio libero e consapevole del diritto di voto, come richiesto dall'art. 106 D.L. 18/2020.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura ai presenti, anche a mezzo degli strumenti di audio-video conferenza.

Esso consta di cinque fogli scritti in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio; ne occupa sedici pagine per intero e sin qui della diciassettesima.

Si sottoscrive alle ore quindici e cinquantacinque minuti.

F.To: Alfredo Belisario

All. "A" Racc. 2866

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "**HEALTH ITALIA S.P.A.**" (la "Società").

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede legale nel comune di Formello (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi, nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, la gestione, nonché la compravendita di partecipazioni;
- il coordinamento finanziario ed amministrativo delle società controllate o partecipate anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie delle società partecipanti al gruppo e la realizzazione di servizi tecnici amministrativi e finanziari centralizzati;
- studio, ricerca e attuazione di programmi relativi a forme di assistenza sanitaria per conto di società di mutuo soccorso, casse, fondi, compagnie di assicurazione e riassicurazione, istituti di credito, aziende e qualunque altro ente che ne faccia richiesta; la società è attiva nel campo socio sanitario assistenziale per promuovere l'interesse di ogni persona ai temi della salute e della sanità, in modo diretto o indiretto, per il tramite di convenzioni specifiche con

compagnie assicurative e/o fondi sanitari integrativi e/o società di mutuo soccorso; la società svolge attività informativa e di marketing sulla prevenzione e cura, fornisce servizi sanitari in favore dei propri clienti, fornisce informazioni sulle strutture di cura e promuove interventi di sostegno per visite mediche, ricoveri, interventi chirurgici e altri servizi socio assistenziali e sanitari;

- l'attività di formazione sulla sanità integrativa, può esercitare attività di coordinamento di rete vendita in campo sanitario e prestare ogni tipo di assistenza ai propri clienti attraverso centrali telefoniche e/o informatiche. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società può: stipulare convenzioni con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività assicurativa; stipulare polizze o convenzioni di assicurazione o di riassicurazione con compagnie di assicurative; stipulare convenzioni per la copertura sanitaria e socio assistenziale dei propri clienti in convenzione con i fondi sanitari integrativi (casse di assistenza sanitaria, fondi integrativi aziendali e società di mutuo soccorso); attuare ricerche e studi, curare pubblicazioni, organizzare seminari e campagne di diffusione su temi riguardanti la salute. Istituisce corsi e conferisce borse di studio nel settore assistenziale e previdenziale.
- progettazione, fornitura e vendita di software e hardware informatici, assistenza e consulenza informatica e sistemistica;
- formazione del personale anche mediante l'organizzazione di appositi corsi di istruzione;
- gestione in proprio o per conto terzi di centri di elaborazione dati;
- realizzazione di opere multimediali;
- realizzazione di studi grafici;
- progettazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;

- realizzazione e montaggio di cartellonistica pubblicitaria in tutti i siti e luoghi all'uopo predisposti;

- consulenza aziendale e nei processi di gestione aziendale, con particolare riguardo al settore della pubblicità, dell'advertising e del marketing anche avanzato e nel settore digitale, nonché ideazione, sviluppo, consulenza e prestazione di servizi manageriali, in conto proprio o per società o enti clienti;

- progettazione e realizzazione di sistemi innovativi nella comunicazione, unitamente alla progettazione, alla realizzazione, all'acquisto, alla gestione, alla vendita o alla concessione in uso di prodotti, servizi, metodologie e tecnologie finalizzati allo sviluppo del business di aziende pubbliche e private, nonché ad ogni servizio di "direct marketing";

- realizzazione di servizi digitali di pubblicità e marketing;

- organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- progettazione e realizzazione di stand e allestimenti per fiere e punti vendita, la ricerca e la fornitura di materiale promozionale;

- predisposizione e fornitura diretta ed indiretta di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico integrato, per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico di ogni altra attività, sia tramite internet o altre reti telematiche, che attraverso i canali tradizionali;

- creazione e diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in qualsiasi formato, anche digitale, di informazione in genere attraverso la trasmissione di testo, materiale audiovisivo e fotografico e altri dati, per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer, quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione quali internet e/o social media;

- prestazione di servizi di promozione e di pubblicità, nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge e dal mercato;

- assunzione di rappresentanze, agenzie e concessionarie, con o senza deposito, di tutti gli articoli inerenti l'oggetto sociale, nonché la gestione di materiali in

deposito, anche senza mandati di rappresentanza;

- ideazione, realizzazione, gestione e coordinamento di campagne di affiliazione sia tradizionali che on line;

- attività editoriali sia tradizionali che in forma digitale;

- la società potrà inoltre commercializzare in proprio o per conto terzi automezzi di ogni genere, commerciali, ad uso privato, detenere e noleggiare marchi e brevetti.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'Organo Amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di finanziamenti in genere e il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie, l'assunzione di partecipazioni in altre Società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, nonché la partecipazione ad associazioni, raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi.

Si intende escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria e di ogni e qualsiasi attività in contrasto con i divieti di legge o che sia riservata ai sensi della normativa di legge o regolamentare presente e futura a soggetti diversi dalla presente Società.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere

prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) ed è suddiviso in n. 18.978.097 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette) azioni del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuno.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al

presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Articolo 8 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o warrant nel rispetto delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti e conferimenti

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in

natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 11 – Identificazione degli azionisti

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico

Articolo 12 – Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei

termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra

comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 15 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in caso di motivi di urgenza su un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'Assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convo-

cazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberati-

vo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 18 – Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 19 – Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

Articolo 21 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all' Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e

dall'art. 147-quinquies del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della

società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranza di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 24 – Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 25 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri, quando a ciò non provveda l'Assemblea, il Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 26 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

Articolo 27 – Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa spe-

ciale, ove applicabile.

Articolo 28 – Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 29 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 30 – Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 31 – Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 32 – Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rappor-

to stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 33 – Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 34 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effet-

tivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 35 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 36 – Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 37 – Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 38 – Operazioni con Parti Correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazio-

ni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, so-

no concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 39 – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

All. "B" racc. n. 2886

Health Italia s.p.a.

Regolamento del Piano di Stock Option

1. Premessa e definizioni
2. Descrizione del Piano
3. Opzioni oggetto dell'assegnazione
4. Strike Price
5. Operazioni sul capitale
6. Periodi e modalità di Esercizio delle Opzioni
7. Dimissioni - Risoluzione del rapporto di lavoro
8. Decesso
9. Arbitrato e competenza territoriale

1. Premessa e definizioni

1.1 Health Italia s.p.a. (di seguito, anche la "**Società**") ritiene opportuno avviare un piano di incentivazione partecipativa al fine di integrare la remunerazione di alcune figure chiave per la società e di rendere i destinatari compartecipi dell'incremento di valore della società, utilizzando ove possibile i benefici fiscali previsti dall'art. 27 del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni nella L. 221 del 17.12.2012, come richiamato dall'art. 4, comma, del D.L. 3 del 24.1.2015.

1.2 Il piano di incentivazione consentirà a dipendenti, amministratori e collaboratori della Società, di sue controllate e di società partner, di assumere una partecipazione nella società alle condizioni di seguito precisate.

1.3 Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.3, sia al singolare che al plurale:

"**Azione**": significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno.

"**Azione Propria**": significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno, già emessa ed interamente liberata, che sia di proprietà della Società.

"**Azione di nuova emissione**": significa una azione ordinaria della Società con godimento pieno, ancora non emessa e quindi che debba ancora essere liberata a pagamento.

"**Destinatari**": si intendono coloro che verranno individuati dall'Organo Amministrativo della Società come beneficiari del piano di stock options.

"**Esercizio**": riferito alle Opzioni, si intende l'atto volontario del Destinatario di convertire Opzioni in Azioni, conformemente al presente Regolamento.

"**Opzione**": significa il diritto attribuito ai Destinatari di acquistare Azioni Proprie della Società o di sottoscrivere Azioni di nuova emissione, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento. In particolare, una Opzione dà il diritto, di acquistare o sottoscrivere una Azione a seconda di quanto

previsto dal Piano e dall'atto di attribuzione dell'Opzione.

"Periodo di Esercizio": il periodo di tempo in cui può essere effettuato l'Esercizio, conformemente al presente Regolamento.

"Piano": significa il piano di incentivazione a favore dei Destinatari, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società; il Piano può anche determinare se e in che misura le Opzioni diano diritto a sottoscrivere Azioni di nuova emissione o di acquistare Azioni Proprie.

"Regolamento": significa il presente Regolamento, cioè i termini e le condizioni che regolano l'attribuzione e l'Esercizio delle Opzioni qui di seguito specificati, inclusa ogni eventuale modifica successiva.

"Strike Price": significa il prezzo di Esercizio delle Opzioni, cioè il prezzo che deve pagare il Destinatario per convertire una Opzione in una Azione e quindi per l'acquisto di Azioni Proprie della Società o per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione.

2. Descrizione del Piano

2.1 Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono la disciplina applicabile al Piano in favore dei Destinatari, approvato dalla Società.

2.2 Il Piano prevede l'assegnazione ai Destinatari di Opzioni per l'acquisto di Azioni Proprie o la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione della Società.

2.3 Fermo restando il presente Regolamento e salvo sue eventuali modifiche, il Piano può essere definito o aggiornato con cadenza periodica, anche a più riprese, ferma restando la competenza nell'approvazione del Piano per determinati Destinatari, come di seguito stabilita, nell'eventuale modificazione del Regolamento e nell'eventuale delibera di aumento di capitale a servizio del Piano.

2.4 I Destinatari potranno essere liberamente scelti tra dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società e tra gli amministratori e collaboratori delle sue controllate o di società partner, sulla base di criteri discrezionali liberamente valutati dall'organo amministrativo, in relazione alla performance aziendale ad esigenze di ritenzione di talenti o sulla base di esigenze di attrazione di talenti. La politica di assegnazione delle Stock Options sarà quindi sia premiale che finalizzata ad assicurare benefici alla Società.

2.5 L'Assemblea può delegare l'individuazione dei Destinatari ad uno o più amministratori o ad un Comitato Stock Options, appositamente costituito, al quale partecipa almeno uno o più amministratori e del quale possono fare parte soggetti terzi. Il soggetto delegato o componente del Comitato Stock Options che si trovi in conflitto di interessi si astiene dalle decisioni che lo riguardano.

2.6 Ove i Destinatari siano componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, dipendenti o collaboratori di altre società controllanti o controllate, l'assegnazione di Opzioni proposta dall'Organo Amministrativo è approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

2.7 La data di assegnazione delle Opzioni è la data della comunicazione dell'Organo

Amministrativo (o del soggetto delegato) nei confronti del Destinatario.

2.8 Le Opzioni sono esercitabili, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6 fino all'ultimo giorno dei Periodi di Esercizio di cui al successivo art. 6.

3. Opzioni oggetto dell'assegnazione

3.1 Le Opzioni sono assegnate ai Destinatari come corrispettivo straordinario, contrattualmente non previsto o dovuto, integrativo della ordinaria remunerazione dell'anno di assegnazione.

3.2 Ricevuta la lettera di assegnazione delle Opzioni, il Destinatario ha 15 giorni di tempo per sottoscrivere per accettazione la lettera di assegnazione ed il presente Regolamento, a pena di decadenza.

3.3 Le Opzioni attribuiscono il diritto di acquistare Azioni Proprie, interamente liberate, sottoscritte o acquistate dalla Società, oppure di sottoscrivere Azioni di nuova emissione, con godimento pieno, nei termini ed alle condizioni previsti nel presente Regolamento.

3.4 Le Opzioni non esercitate entro ciascun Periodo di Esercizio di cui all'art. 6, potranno cumularsi alle Opzioni esercitabili nell'eventuale Periodo di Esercizio successivo e, pertanto, essere esercitate unitamente a queste ultime. Le Opzioni non esercitate entro la Scadenza Finale decadono e conseguentemente non attribuiscono più alcun diritto ai Destinatari.

3.5 Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi né – in generale – possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati. Esse possono tuttavia essere acquistate dalla Società nei casi previsti dal presente Regolamento per poi essere riassegnate o annullate.

3.6 Le Opzioni sono strumenti finanziari che non attribuiscono il diritto di voto.

4. Strike Price

4.1 Lo Strike Price è il corrispettivo dovuto dai Destinatari per le Azioni poste a servizio del Piano, in funzione dell'Esercizio delle Opzioni e quindi alternativamente:

(a) della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato, deliberato a servizio del Piano;
(b) dell'acquisto di Azioni Proprie poste a servizio del Piano.

4.2 Lo Strike Price è fissato dall'Organo Amministrativo alla Data di Assegnazione, sulla base del valore di mercato delle Azioni alla Data di Assegnazione e viene comunicato al Destinatario con la lettera di assegnazione delle Opzioni.

4.3 In considerazione del valore attribuito alle Opzioni, lo Strike Price può essere fissato in misura pari a zero, ed in tal caso le Opzioni possono essere convertite gratuitamente in Azioni.

5. Operazioni sul capitale

5.1 Allo scopo di non pregiudicare il valore delle Opzioni e la posizione dei Destinatari, in occasione delle seguenti operazioni, si provvederà a rettificare lo Strike Price, anche ove esso sia fissato in misura pari a zero, in relazione alle Opzioni non ancora esercitate:

(a) operazioni di raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
(b) operazioni di fusione e scissione della Società;
(c) assegnazione ai soci di attività in portafoglio della Società;
(d) operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

5.2 Ai fini dell'effettuazione della rettifica il Consiglio di Amministrazione procederà secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, fermo restando il contenuto economico dell'Opzione; delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta al Destinatario.

6. Periodi e modalità di Esercizio delle Opzioni

6.1 A servizio del Piano di stock options, la Società porrà prioritariamente Azioni Proprie già detenute in portafogli. Ove la Società decidesse di attribuire stock options in eccedenza rispetto alle Azioni Proprie già detenute in portafogli, potrà alternativamente:

a) deliberare e sottoscrivere aumenti di capitale, liberando interamente le azioni proprie sottoscritte in conformità alla normativa vigente;
b) acquistare azioni proprie sul mercato delegando integralmente tale attività ad un intermediario finanziario autorizzato, che opererà in totale autonomia ed indipendenza, senza alcun conflitto di interessi;
c) deliberare uno o più aumenti di capitale riservati e scindibili a servizio del Piano.

6.2 A seconda del tipo di esigenze, meramente premiali o prevalentemente di ritenzione di talenti, la Società potrà assegnare Opzioni direttamente convertibili in Azioni nel Periodo di Esercizio o Opzioni sottoposte ad un c.d. "Vesting Period" specificando la modalità di esercizio nella Lettera di Assegnazione.

6.3 Le Opzioni assegnate come direttamente convertibili in Azioni sono esercitabili dal Destinatario tra il 1 luglio ed il 20 dicembre di ogni anno.

6.4 Le Opzioni assegnate sulla base di un "Vesting Period" sono esercitabili dal Destinatario nei seguenti termini:

(a) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1 giugno ed il 30 giugno del primo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
(b) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1 giugno ed il 30 giugno del secondo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
(c) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1 giugno ed il 30 giugno del terzo anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
(d) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1 giugno ed il 30 giugno del quarto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni;
(e) quanto al 20% delle Opzioni, tra il 1 giugno ed il 30 giugno del quinto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni.

Viene concesso un ultimo Periodo di Esercizio tra il 1 giugno ed il 30 giugno del sesto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni; la data ultima per l'Esercizio di tutte le Opzioni coinciderà

pertanto con il 30 giugno del sesto anno solare successivo all'assegnazione delle opzioni ("Scadenza Finale").

6.5 L'Esercizio delle Opzioni da parte del Destinatario è consentito esclusivamente nei periodi sopra indicati rispettivamente per le due tipologie di assegnazioni (di seguito i "Periodi di Esercizio").

6.6 Ove il Destinatario intenda procedere all'Esercizio, in tutto od in parte, delle Opzioni divenute esercitabili, dovrà darne comunicazione scritta ed irrevocabile alla Società facendola pervenire entro le ore 12 di ciascun giorno lavorativo compreso nei Periodi di Esercizio (il "Giorno di Esercizio") indicando:

(a) il numero di Azioni per la quale intende esercitare l'Opzione;
(b) gli estremi della disposizione di pagamento effettuata a favore della Società sul conto corrente e presso la Banca che saranno indicati per l'importo corrispondente al prodotto dello Strike Price per le Opzioni esercitate, ove lo Strike Price sia diverso da zero.

6.7 Ricevuta la comunicazione di Esercizio delle Opzioni, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al Giorno di Esercizio, la Società procede all'assegnazione secondo il regime di circolazione dei titoli, dandone conferma scritta al Destinatario.

7. Dimissioni - Risoluzione del rapporto di lavoro

7.1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o collaborazione per dimissioni volontarie o per licenziamento per giusta causa, anche ove vengano contestate la cessazione del rapporto o le relative modalità, il Destinatario del Piano decade automaticamente da ogni diritto, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso assegnate in base al Piano e non ancora esercitate si considerano immediatamente estinte, senza alcun diritto ad indennizzo o risarcimento di sorta a suo favore.

7.2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o collaborazione per giustificato motivo, anche ove vengano contestate la cessazione del rapporto o le relative modalità, la Società ha il diritto di acquistare le Opzioni, in tutto o in parte, ad un prezzo per Opzione pari al 70% del prezzo di mercato di una Azione il giorno dell'acquisto, alla chiusura del mercato.

7.3 In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di collocamento in quiescenza, il Destinatario mantiene ogni diritto previsto dal presente Piano.
Tuttavia, la Società ha il diritto di acquistare le Opzioni, in tutto o in parte, ad un prezzo per Opzione pari al prezzo di mercato di una Azione il giorno dell'acquisto, alla chiusura del mercato.

7.4 Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Destinarlo concede alla Società una opzione irrevocabile ed incondizionata di acquisto avente ad oggetto le Azioni sottoscritte o acquistate dal Destinatario stesso a seguito dell'Esercizio delle Opzioni, condizionata al fatto che entro sei mesi dall'Esercizio delle Opzioni conferitegli il Destinatario si sia dimesso o abbia risolto il rapporto di collaborazione. In tal caso il prezzo delle Azioni sarà il *fair market value* corrente in quel momento, ma non potrà essere inferiore al prezzo di Esercizio in base al quale le opzioni sono state esercitate.

7.5 In caso di trasferimento del rapporto di lavoro o collaborazione dalla Società ad una Controllata o viceversa, o da una Controllata ad un'altra Controllata, così come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Società o con una Controllata e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con, rispettivamente con la Società o con un'altra Controllata, il Destinatario conserva il diritto

ad esercitare, nei Periodi di Esercizio, le Opzioni assegnategli.

8. Decesso

8.1 In caso di decesso di un Destinatario, le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione nei confronti di tutti i coeredi del Destinatario in solido tra loro.

8.2 A partire dalla data di presentazione della denuncia di successione, l'Esercizio di tutte le Opzioni assegnate al Destinatario da parte degli eredi dovrà avvenire conformemente al presente Piano e con la medesima tempistica.

8.3 In tal caso, tuttavia, i coeredi dovranno esprimere la propria intenzione di esercitare le opzioni con un preavviso di quindici giorni rispetto al Periodo di Esercizio, documentando adeguatamente le rispettive qualità. Se per tale momento gli eredi non hanno espresso la concorde volontà di esercitare l'opzione, saranno considerati collettivamente decaduti dal diritto di opzione; l'opzione potrà quindi essere esercitata da singoli eredi del Destinatario, proporzionalmente tra loro in parti uguali, fino a concorrenza dell'opzione già spettante al destinatario, documentando adeguatamente le rispettive qualità.

9. Arbitrato e competenza territoriale.

9.1 Ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Regolamento sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

9.2 La parte che dovesse instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente, e a pena di decadenza, designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra parte insieme all'indicazione delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato. La parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà designare il proprio arbitro entro i venti giorni successivi. I due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro entro venti giorni, quest'ultimo verrà designato dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale sarà pure adito qualora la parte chiamata al giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato.

9.3 L'arbitrato avrà sede nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio, e si svolgerà in via rituale secondo le regole del codice di procedura civile.

9.4 Per ogni controversia che non sia sottoponibile alla giurisdizione arbitrale viene convenuta la competenza territoriale inderogabile del luogo ove si trova la sede sociale.

Health Italia s.p.a.
Il Presidente del c.d.a.